► Osservazioni e proposte in merito alla Bozza di Circolare in materia di oneri documentali (*transfer princing)*

***

- **Tematica**

Comunicazione del possesso della documentazione idonea.

- **Paragrafo della circolare**

Punto 9 della bozza – pag. n. 36 e segg.

- **Osservazione**

La predisposizione della documentazione (anche TP Doc.) e la successiva comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte delle imprese multinazionali ha lo scopo di consentire il riscontro del principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati ed evitare l'applicazione di sanzioni amministrative in caso di controllo fiscale concluso con la constatazione dell'infedele dichiarazione per rilievi alla disciplina in parola.

Tra i requisiti necessari per ritenere idonea la predetta documentazione si richiede che la documentazione sia firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale, **entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi** (punto 8.3 della bozza delle circolare), equiparando di fatto l'assenza di tale adempimento all'assenza della documentazione o la sua compilazione non in linea con le disposizioni del Provvedimento n. 360494/2020, con la conseguenza che in tal caso l'Agenzia delle entrate non è vincolata alla disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.

- **Contributo**

La previsione dell'obbligo della firma della documentazione *de qua* da parte del legale rappresentante o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi introdotta dal novellato Provvedimento Direttoriale 2020, ancorché mitigata dalla circolare in esame, risulta inappropriata per il caso di specie per alcune ragioni che di seguito si appalesano:

► non tiene conto:

a) *in primis* che le informazioni riportate nella TP Doc. trovano precipuamente la loro fonte e riscontro nei conti annuali (i.e. Bilancio consolidato o Bilancio dell'entità locale e relativi allegati) delle imprese multinazionali di cui, peraltro, se ne chiede l'allegazione, disponibili di regola soltanto dopo il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento;

b) delle difficoltà operative per l'entità locale di reperire alcune informazioni del gruppo multinazionale cui appartiene in una tempistica ritenuta congrua per il rispetto della scadenza per la predisposizione della documentazione e della comunicazione del possesso della TP Doc.;

c) della **diversa** finalità della documentazione in esame rispetto a quella analoga prevista per il regime agevolativo cd. *patent bobx,* laddove come per il caso di specie si prevede che la documentazione debba essere firmata e recare la marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, a pena di recupero dell'agevolazione oltre a interessi e sanzioni (punto 6.2. del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, prot. 658445).

   Infatti, nella fattispecie del cd. *patent bobx* tale obbligo può trovare la sua *ratio* nel fatto che il contribuente accede in maniera diretta al regime agevolativo che comporta il vantaggio fiscale della **detassazione** di una parte del reddito d'impresa, per il quale il contribuente procede in "autoliquidazione" ovvero in via autonoma alla determinazione diretta del reddito agevolabile, senza rendere all'Amministrazione finanziaria contropartita alcuna.

   A contrariis, nel caso dell'adozione degli oneri documentali in parola si ricade in un'ipotesi di ***do ut des*****,** atteso che il contribuente domestico per accedere al diverso beneficio fiscale, costituito come *supra* evidenziato dalla disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione a seguito di rilievi in materia di *transfer pricing*, deve **mettere** a disposizione dell'Amministrazione finanziaria tutte le informazioni relative alla *policy* di *transfer pricing* adottata, dettagliatamente riepilogate nella predetta documentazione.

   Più nello specifico, a fronte del regime premiale *de quo*, il contribuente oltre ad assolvere all'obbligo formale della comunicazione preventiva all'Amministrazione finanziaria di detenere la TP Doc., deve poi in concreto **predisporre** la documentazione idonea che sarà messa a disposizione dei verificatori con preminente **vantaggio** per il fisco poiché ne agevola l'attività di verifica della correttezza del *transfer pricing* applicato dall'impresa multinazionale e, quindi, dell'osservanza del principio dell'*arm's lenght*.

- **Finalità**

Con il presente contributo, si intende richiamare l'attenzione dell'Amministrazione finanziaria sulla difficoltà operativa che comporta la puntuale osservanza del nuovo dell'obbligo di firma elettronica della TP Doc. da parte del legale rappresentante o da un suo delegato con apposizione di marca temporale, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, sostanzialmente per le ragioni di cui *supra*, tra cui eccelle quella del reperimento delle informazioni dalla controllante estera.

Per cui, a parere di chi scrive, in considerazione di quanto sopra evidenziato e tenuto conto che il contribuente che intende accedere al regime premiale in parola è animato da un **comportamento collaborativo e trasparente** verso l'Amministrazione finanziaria, sarebbe utile **introdurre** la previsione di consentire la firma elettronica della documentazione, come richiesta dal novellato Provvedimento, entro il termine più lungo della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno successivo a quella cui si riferisce la dichiarazione in cui deve essere effettuata la comunicazione, senza applicazione di sanzione alcuna.

Grandate, lì 06.10.2021

Dott. Antonio Veneruso
Fiscalista in House - pubblicista